



## **Università degli Studi di Messina**

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e  
dei Centri  
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126. Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Il decreto-legge in oggetto reca alcune disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie, che si evidenziano di seguito.

**Mercato elettronico della pubblica amministrazione.** L'articolo 4 esclude le università statali dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e di utilizzare la rete telematica, limitatamente agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Pertanto alle Università, in questi casi, non si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Abilitazione scientifica nazionale.** L'articolo 5 novella la legge n. 240/2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale, alla possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di soggetti già in servizio nella stessa università e di utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B. In particolare, il co. 1, lett. a), aumenta da sei a nove anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), prevista dall'art. 16, co. 1, della l. 240/2010. Conseguentemente, il co. 2 della disposizione in commento stabilisce anche che la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali conseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge è di nove anni dal relativo rilascio.

Il co. 1, lett. b), modifica l'art. 24, co. 6 della L. 240/2010, prorogando di due anni il termine per la chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia di coloro che sono già in servizio nella stessa università come, rispettivamente, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Pertanto il termine viene fissato al 31 dicembre 2021 (il 31 dicembre del decimo anno successivo all'entrata in vigore della L. 240). Si proroga, infine, anche il termine a decorrere dal quale

l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 (cioè di ricercatori di tipo B), fissandolo al 2022 (l'undicesimo anno di entrata in vigore della L. 240).

**Corsi di laurea in scienze della formazione primaria.** L'articolo 8, comma 3, riduce da € 25,8 mln a € 12,3 mln per il solo 2019 il limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l'art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento dello stesso con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del Decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Francesco Bonanno

R.p.A. Dott.ssa Elvira Russo